

COMUNE DI CARLINO

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di gestione di servizio socio-culturale INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto e requisiti di partecipazione
- Art. 2 - Durata dell'appalto e opzioni di proroga
- Art. 3 - Importo presunto dell'affidamento
- Art. 4 - Corrispettivi
- Art. 5 - Modifiche contrattuali
- Art. 6 - Prestazioni aggiuntive
- Art. 7 - Descrizione e organizzazione dei servizi
- Art. 8 - Personale
- Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale
- Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore
- Art. 11 - Garanzie per l'esecuzione del contratto
- Art. 12 - Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) - DUVRI - Divieto di fumare
- Art. 13 - Ispezioni e controlli
- Art. 14 - Responsabilità della ditta
- Art. 15 - Criteri di valutazione
- Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 17 - Penalità
- Art. 18 - Risoluzione del contratto
- Art. 19 - Riduzione - Sospensione del servizio - Recesso
- Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21 - Spese contrattuali
- Art. 22 - Controversie
- Art. 23 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013
- Art. 24 - Rinvio ad altre norme - Privacy

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e requisiti di partecipazione

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi di natura socio-culturale ed educativa:

- A) Gestione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)
- B) Servizio educativo di doposcuola - *(ai sensi della Circolare 22 E 18 marzo 2008; tale specifica attività didattica-educativa rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10, DPR n. 633/1972 e fruisce di esenzione dall'IVA)*

REQUISITI

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso, al momento della presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti:

- Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997
- rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro.

Art. 2 - Durata dell'appalto e opzioni di proroga

L'appalto avrà la durata da ottobre 2019 a giugno 2021, con le modulazioni precisate per ciascun servizio.

La Ditta aggiudicataria dell'affidamento si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato.

L'avvio del Servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto mediante verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso.

La Ditta si impegna a fornire le prestazioni oggetto del capitolato anche in pendenza della comunicazione dell'affidamento definitivo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di un rinnovo opzionale, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per un periodo massimo di un ulteriore anno scolastico (da ottobre 2021 a giugno 2022), ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove il Comune di Carlino ravvisi un preminente interesse pubblico e lo svolgimento del servizio dell'operatore economico stesso sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità richiesti nel primo biennio e non vi siano state contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo della presente concessione. La facoltà di rinnovo è da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza; l'eventuale rinnovo avverrà alle stesse condizioni in essere al momento della scadenza della concessione, previa verifica di condizioni migliorative (ad esempio eventuali convenzioni Consip ecc.).

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Il servizio di doposcuola avrà luogo nei mesi e nei giorni effettivi di funzionamento delle scuole secondo il calendario scolastico regionale o di istituto, fatte salve eventuali interruzioni dovute a consultazioni elettorali, gite scolastiche o altre cause.

Il termine contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e contestuale avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dal Concessionario.

Art. 3 - Importo presunto dell'affidamento

Il costo a base d'asta è stato determinato in base ad indagine di mercato sui più recenti affidamenti di servizi analoghi.

Il valore del contratto biennale è pari complessivamente ad Euro 53.000,00= IVA esclusa, di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta, per cui l'importo a base d'asta è di Euro 52.500,00.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si prevede la possibilità di un anno di eventuale rinnovo, per complessivi Euro 26.500,00.

Il valore complessivo presunto dell'affidamento è pertanto di Euro 79.500,00= IVA esclusa (comprensivo di rinnovo opzionale di un ulteriore anno).

Art. 4 - Corrispettivi

Il pagamento dei servizi sarà effettuato a cura dell'Ente, dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica del Responsabile dell'esecuzione.

Con tale compenso la ditta si intende remunerata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per i servizi di cui trattasi e/o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dall'Ente con il corrispettivo convenuto.

In caso di contestazione, i termini di pagamento decorreranno dalla data di avvenuta verifica del relativo esito positivo della controversia, senza che la ditta appaltante nulla pretenda nei confronti dell'Ente.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopra detti, e quindi a contestazione del servizio prestato, i termini di pagamento rimangono sospesi fino alla risoluzione della controversia e l'Affidataria non potrà opporre eccezione all'Ente, né avrà titolo a risarcimento di danno né alcuna altra pretesa.

Il pagamento sarà effettuato nei termini di Legge fatta salva la regolarità previdenziale e contributiva nei confronti degli Enti di competenza, secondo le relative posizioni assicurative e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contabile).

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni nel corso dello svolgimento del servizio.

L'eventuale modifica contrattuale ovvero il periodo di efficacia viene operata in base a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 - Prestazioni aggiuntive

L'Ente affidante, in corso di esecuzione del rapporto di affidamenti dei servizi, potrà avvalersi dello stesso soggetto, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari così come definite dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In questo caso l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche.

In particolare, qualora durante la vigenza del presente capitolato la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare (centri estivi per bambini e anziani ecc.), potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicataria alle condizioni economicamente concordate tra le parti e comunque non superiori a quelle stabilite nel contratto di affidamento del servizio in oggetto.

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'appalto, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 10% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'appaltatore.

Qualora la riduzione superi il limite del 10% di cui sopra, è facoltà dell'appaltatore accettare tale riduzione.

In caso di riduzione oltre il limite stabilito dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 o cessazione del servizio per ragioni di pubblico interesse, l'appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi.

Art. 7 - Descrizione e organizzazione dei servizi

- Il **Centro di aggregazione giovanile** comprende l'attività di promozione della partecipazione sociale, allo scopo di promuovere l'assunzione di responsabilità, l'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità dei giovani.

E' un luogo di incontro per adolescenti e giovani, nel quale si svolgono attività ricreative attinenti i diversi ambiti del tempo libero (gioco, cultura, sport, musica, attività espressive, ecc.). Le attività sono libere e/o a tema (laboratori) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli educatori.

Il Centro di aggregazione, inoltre, è luogo di socializzazione ed educazione nel quale gli educatori sono tenuti a realizzare interventi e progetti che soddisfano tali aspetti, sia all'interno della struttura, sia sul territorio, secondo un programma che sarà approvato annualmente dal competente assessore e riguarderà le seguenti aree di intervento:

- area aggregazione: sviluppo di attività aggregative che promuovano la vera partecipazione ed il protagonismo giovanile;
- area prevenzione: realizzazione di progetti di prevenzione di comportamenti a rischio, promozione dell'agio e di corretti stili di vita;
- area formazione: realizzazione di corsi per animatori, volontari, soggetti e realtà che si occupano di adolescenti e giovani;
- area informazione: azione di informazione su argomenti di maggior interesse dei giovani e di primo orientamento verso scelte di tipo scolastico, formativo, lavorativo e del tempo libero.

L'accesso al Centro di aggregazione è libero e gratuito.

Il Centro di aggregazione opererà indicativamente dal mese di settembre al mese di maggio di ciascuna stagione educativa, oltre alle sospensioni durante le festività concomitanti con l'interruzione delle attività scolastiche. Dovrà essere garantito un minimo di 8 ore settimanali di attività (tra aperture presso la sede dedicata ed altre iniziative eventualmente da calendarizzarsi "*in progress*" e da svolgersi presso altri siti all'interno del territorio comunale), prevedendo, in ogni caso, nel corso di ciascuna stagione educativa, almeno 30 settimane di apertura obbligatoria presso la sede dedicata.

Il numero totale di ore di attività, per ciascuna stagione educativa, dovrà raggiungere almeno le 280 ore.

All'interno di tale ammontare orario, e salvo i richiamati dimensionamenti minimi, la Ditta godrà di ampia elasticità nella ripartizione delle ore assegnate tra le varie attività, salvo l'obbligo di comunicare anticipatamente all'amministrazione comunale le attività medesime.

E' frequentato da ragazzi e giovani di età compresa tra 14 e 29 anni.

L'appaltatore assicura la presenza di n. 1 educatore durante l'intero orario di apertura del Centro (presso la sede dedicata o quella esterna) e si assume la responsabilità per la *culpa in vigilando* dell'intero numero dei ragazzi di volta in volta partecipanti.

In relazione alle diverse esigenze che dovessero emergere, il calendario e gli orari del predetto servizio può subire variazioni, fermo restando il monte ore complessivo stabilito.

L'appaltatore si impegna a provvedere alla tenuta dei registri delle presenze degli utenti e a comunicare mensilmente agli uffici comunali competenti le statistiche degli accessi; inoltre l'appaltatore dovrà presentare annualmente, all'Assessore alle Politiche Giovanili, una relazione sull'andamento del servizio.

- Il servizio educativo di **doposcuola** è riferito agli anni scolastici 2019-2020 / 2020-2021, da ottobre 2019 a maggio 2021. Lo svolgimento del servizio è previsto per n. 12 ore settimanali (attualmente dalle ore 13.00 alle ore 16.00 - lunedì, martedì, giovedì, venerdì), con chiusura concomitante con le festività civili e la sospensione delle attività scolastiche, per un totale di 30 settimane/anno scolastico e comprende le attività di seguito previste e quelle indicate nel progetto formativo presentato in sede di gara.

Il servizio consiste nell'espletamento di attività di assistenza pomeridiana ai bambini frequentanti la scuola elementare, lo svolgimento di attività ludico/ educative secondo il programma proposto e di supporto nei compiti assegnati; comprende inoltre attività di sorveglianza durante i pasti all'interno del plesso scolastico, con l'utilizzo di personale educativo in possesso degli idonei requisiti per lo svolgimento delle attività richieste.

Il servizio viene attivato solo in presenza di un numero minimo di adesioni.

L'appaltatore si impegna a provvedere alla tenuta dei registri delle presenze degli alunni frequentanti e a comunicare mensilmente agli uffici comunali competenti le statistiche degli accessi.

Tra le prestazioni ricomprese all'interno del servizio doposcuola merita una menzione a parte l'attività di preaccoglienza scolastica. Consiste nell'impiego di n. 1 operatore per 30 minuti massimo al giorno, con inizio alle ore 7.30 e termine alle ore 8.00, dal lunedì al venerdì e salvo le giornate di sciopero, per la sorveglianza degli alunni nel periodo ricompreso tra il loro arrivo presso il comprensorio scolastico e l'effettivo avvio delle lezioni. Sarà previsto un numero massimo di iscrizioni accoglibili, pari a 20 bambini/ragazzi.

Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'incarico è affidata in via esclusiva alla Cooperativa aggiudicataria. L'incarico sarà svolto dalla Società aggiudicataria a proprio rischio di impresa, quindi con propria autonoma organizzazione e personale, in regola con la normativa vigente in materia di contratti di lavoro, assumendo interamente a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi.

La Società aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme del presente capitolato in accordo con le disposizioni di legge vigenti.

La Società aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente interno, incaricato di tenere costantemente i contatti con l'Area Amministrativa-Finanziaria del Comune.

Il personale della Società dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico. La società si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi oggettivi, sostituire i collaboratori che non osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una condotta responsabile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia, prodotto dalla Società, e dovrà mantenere contegno riguardo e corretto nei confronti degli utenti e dei dipendenti comunali e scolastici.

Art. 8 - Personale

L'appaltatore dovrà rendere i servizi di cui all'Art. 7 con personale in possesso delle caratteristiche e requisiti sotto indicati:

per il CAG:

Il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) Laurea in scienza dell'educazione o laurea equipollente

oppure

b) Altro titolo universitario con esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche giovanili e formazione post universitaria in materie attinenti la tipologia del servizio.

per il Servizio Doposcuola:

Il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

a) diploma di scuola magistrale abilitante all'insegnamento ovvero esperienza almeno triennale nelle attività analoghe richieste nel capitolato speciale d'appalto;

ovvero

b) Laurea in scienza dell'educazione o laurea equipollente

Inoltre gli operatori operanti nel CAG sono individuati tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

- buone capacità di comunicare con i giovani e gli adolescenti, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai gruppi giovanili esistenti nel territorio relativamente alle attività da effettuare;
- ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di sponsor per la realizzazione di attività specifiche);
- capacità ludico – ricreative, organizzazione di laboratori e buona conoscenza di giochi di società;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio.

Clausola sociale: Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto, il Comune provvede:

- a mettere a disposizione i locali e le attrezzature di proprietà;
- alle spese per il riscaldamento dei locali, l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- all'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;
- alle pulizie dei locali.

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore

La società si impegna:

- provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, ivi comprese tutte le spese contrattuali;
- ad organizzare l'attività mantenendo i disposti previsti dall'art. 5 della L. 381/91;
- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro previste dalla normativa, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, o dagli accordi integrativi relativi alla località in cui si svolgono i servizi; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- a garantire le necessarie sostituzioni in caso di assenza del personale assegnato;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a farsi carico degli oneri per l'acquisto di materiale o prestazioni necessari allo svolgimento delle attività.

L'operatore economico sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 11 - Garanzie per l'esecuzione del contratto

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, secondo le modalità previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una garanzia definitiva, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.

Art. 12 - Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) - Divieto di fumare

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

L'appaltatore è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività nelle modalità e luoghi come previsto dal presente capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto.

La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze.

Divieto di fumare: l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

Art. 13 - Ispezioni e controlli

Nella gestione del servizio l'affidatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

I competenti uffici comunali curano i rapporti con l'affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintendono sulla gestione, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamenti e di Capitolato.

Art. 14 - Responsabilità della ditta

La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune, agli utenti, a terzi e a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, agli utenti, alla scuola o a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.

La Ditta è sempre responsabile sia verso il Comune che verso utenti e terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune, a utenti o a terzi.

In tal senso, la Ditta sarà tenuta a produrre, almeno 5 giorni prima della consegna del servizio, pena decadenza dell'affidamento e incameramento della garanzia:

- una assicurazione RCT con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila/00) a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia;

- una assicurazione infortuni per i partecipanti al Doposcuola (minimo 20 persone), che devono essere ritenuti terzi fra di loro, con i seguenti massimali: caso morte Euro 50.000,00, caso invalidità permanente Euro 100.000,00, rimborso spese mediche Euro 2.500,00.

Le suddette polizze devono:

- avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto;

- prevedere che nel caso di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto, la polizza abbia efficacia dalla data dello stesso.

Tali massimali non escludono né limitano la responsabilità dell'aggiudicatario sia nei confronti degli utenti, che dei terzi che dell'ente. La Ditta ogni anno dovrà presentare l'attestazione di avvenuto versamento del relativo premio assicurativo.

Art. 15 - Criteri di valutazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, a favore della Ditta che, avendo presentato regolare domanda e avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, si impegnerà ad eseguire tutti i servizi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, in base agli elementi sottoelencati:

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30

da attribuire con la seguente formula:

<p>per un costo stimato complessivo del servizio a base di gara, per la durata biennale, di € 50.000,00 IVA esclusa, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta, di cui € 20.000,00 per servizio CAG ed € 30.000,00 per servizio Doposcuola</p>	<p>Max punti 30 (15 per CAG e 15 per Doposcuola)</p>	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che offrirà la %, con un massimo di due decimali, di ribasso maggiore rispetto all'importo a base di gara, riferito ai servizi CAG e Doposcuola</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = (Ri/Rmax)^n \times 30$ <p>dove Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente</p> <p>ⁿ = coefficiente pari a 0,4</p>
---	---	--

OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70 (Tale proposta deve essere redatta in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word. Si avverte che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il limite di pagine indicato, non esaminerà il contenuto delle pagine eccedenti tale numero)

come di seguito attribuiti:

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI
--	-------------	---------------	--------------------------------------

1	<p><u>Progetto CAG</u></p> <p>Deve essere allegata una relazione max 3 facciate formato A4:</p>	20 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 20$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p> <p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <p>Progetto globale (in particolare, individuazione di attività adatte e diversificate per le diverse fasce d'età), caratteristiche e proposte innovative, anche sperimentali ed eventuali proposte di interventi aggiuntivi/integrativi rispetto a quelli previsti nel capitolato che il concorrente si impegna ad attuare nell'ambito del corrispettivo richiesto.</p>
2	<p><u>Ulteriori risorse da destinare stabilmente al servizio</u></p>	10 punti	5 punti ogni ora settimanale in più, rispetto alle ore base indicate nel presente invito e nel capitolato
3	<p><u>Impiego personale CAG</u></p> <p>Impiego di personale con esperienza maturata nella diretta gestione in qualità di COORDINATORE di Centri di Aggregazione Giovanile curati da Pubbliche Amministrazioni (riferito solo al personale minimo richiesto). Dovrà essere specificato il periodo e l'Amministrazione</p>	10 punti	5 punti per ogni periodo pari a 12 mesi, anche non continuativi
4	<p><u>Progetto doposcuola</u></p> <p>Deve essere allegata una relazione max 3 facciate formato A4:</p>	20 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 20$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice*.</p> <p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p>

			Progetto globale (in particolare, individuazione di attività adatte e diversificate per le diverse fasce d'età), caratteristiche e proposte innovative, anche sperimentali ed eventuali proposte di interventi aggiuntivi/integrativi rispetto a quelli previsti nel capitolato che il concorrente si impegna ad attuare nell'ambito del corrispettivo richiesto.
5	<u>Impiego personale doposcuola</u> Impiego di personale con esperienza maturata nell'attività di insegnamento nelle scuole primarie o secondarie pubbliche o private. Dovrà essere specificato il periodo e l'istituto	10 punti	5 punti per ogni periodo pari a 12 mesi, anche non continuativi

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

Sono vietati la cessione e/o il subappalto del servizio in oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Ente per la risoluzione anticipata dello stesso, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di fallimento, il servizio si intenderà revocato e l'Ente provvederà a termini di Legge.

Art. 17 - Penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a Euro 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'art. 17, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a mezzo di comunicazione scritta del committente con lettera raccomandata A.R o pec.

In particolare l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del presente capitolato;
- dopo due richiami, con applicazione di una penale;
- perdita del requisito base previsto dalla L. 381/91.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a mezzo raccomandata A.R. o pec, potrà recedere dal contratto per i motivi sopra indicati, con un preavviso di 30 giorni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Le cause di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate e non possono essere invocate successivamente come giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti in assenza della tempestiva comunicazione.

In caso di interruzione della fornitura per cause imputabili all'appaltatore, l'Ente si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

In caso di risoluzione la Stazione appaltante potrà affidare i servizi a terzi con costi a carico dell'impresa inadempiente salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L'Ente potrà rivalersi sulle eventuali somme a credito dell'appaltatore, senza bisogno di formale diffida o comunicazione.

Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell'affidamento.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.

Art. 19 - Riduzione - Sospensione del servizio - Recesso

Il Comune di Carlino si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% del valore del servizio affidato, l'aggiudicataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Comune di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio;

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali anche in via non esclusiva di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse ai sensi dell'art. 3 comma 7 della citata legge.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, fatta salva la facoltà della Fondazione di ricorrere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge 136/2010.

La Fondazione si avvale della possibilità di verificare l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare sarà verificato che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9 art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 22 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto del presente servizio è competente il Foro di Udine.

Art. 23 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.).

La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Ente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 24 - Rinvio ad altre norme - Privacy

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta all'affidatario che potrà chiedere la revisione delle condizioni previste dall'affidamento del presente appalto.

Per quanto non previsto nel presente Foglio di condizioni sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti concernenti la fornitura di beni, servizi e lavori, nonché le disposizioni del Codice Civile.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.

Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Carlino, responsabile interno del trattamento è il Sindaco o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d'opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

Allegati: 1. Piantina locali doposcuola;
2. Piantina Sala CAG